

**ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE  
INTERNAZIONALE TRA LA COMMISSIONE PER LE  
ADOZIONI INTERNAZIONALI E IL CHINA CENTRE FOR  
CHILDREN'S WELFARE AND ADOPTION AI SENSI DELLA  
CONVENZIONE DE L'AJA DEL 1993**

## **ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE TRA LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI E IL CHINA CENTRE FOR CHILDREN'S WELFARE AND ADOPTION AI SENSI DELLA CONVENZIONE DE L'AJA DEL 1993**

La Commissione per le adozioni internazionali e il China Centre for Children's Welfare and Adoption (d'ora in avanti le parti contraenti):

- ✓ Vista la "*Convenzione sulla Protezione dei Minori e la Cooperazione in materia di Adozione Internazionale*" firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, entrata in vigore nella Repubblica Italiana il 1° maggio 2000 e nella Repubblica Popolare cinese il 1° gennaio 2006;
- ✓ Vista la legge italiana 4 maggio 1983, n. 184, "Diritto del minore ad una famiglia", come modificata dalla Legge 476/1998 di ratifica della Convenzione de L'Aja, e il DPR italiano 108/2007, Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali;
- ✓ Vista la Legge della Repubblica Popolare Cinese, in materia di adozioni e tutela dei minori, e la Risoluzione dell'Assemblea nazionale del popolo in merito alla Convenzione de L'Aja del 1993;
- ✓ Visto l'importante accordo del 2007 sottoscritto tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese in materia di cooperazione nell'ambito delle adozioni internazionali, in conformità con la Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993;

Concordano quanto segue:

### **Articolo 1**

#### *Tutela dei diritti dei minori*

Il presente accordo concluso al fine di tutelare in ogni aspetto l'interesse superiore del minore.

Le parti contraenti collaborano al fine di garantire che l'adozione dei minori rappresenti manifestazione di libera volontà dei genitori che la effettuano, in spirito di solidarietà umana e nell'osservanza delle leggi delle Parti contraenti e della normativa internazionale di settore.

Lo Stato di abbandono deve essere attestato con provvedimento dell'autorità competenti del paese di origine del minore.

Le parti contraenti assumono ogni misura al fine di prevenire e sanzionare le attività illecite nei confronti dei minori adottandi, quali quelle connesse con il ricavo di profitti illeciti derivanti dall'adozione, nonché ogni altra attività contraria agli scopi del presente Accordo e della Convenzione de L'Aja del 1993.

I minori adottati, in attuazione del principio dell'equiparazione dello stato di figlio, non possono subire discriminazioni o disparità di trattamento nei diritti patrimoniali e non patrimoniali.

Le parti contraenti si impegnano a garantire e disciplinare l'ascolto dei minori, se capaci di discernimento, nell'ambito delle procedure adottive che li riguardano.

## **Articolo 2**

### *Definizioni generali*

Ai fini del presente accordo:

- a) l'espressione "adozione" indica la creazione di un legame permanente e irrevocabile di filiazione fra il bambino e la sua famiglia adottiva nello Stato di Accoglienza.
- b) l'espressione "Stato di accoglienza" designa lo Stato contraente nel cui territorio si trasferito o si trasferirà o si deve trasferire il minore dopo la sua adozione da parte di coniugi riconosciuti idonei secondo le leggi vigenti;
- c) l'espressione "Stato di origine" designa lo Stato contraente di cui il minore cittadino e nel cui territorio risiede o ha risieduto stabilmente fino alla sua adozione;
- d) i termini "minore" e "bambino, bambina, adolescente" indicano le persone che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

## **Articolo 3**

### *Impegni delle parti contraenti*

Le parti contraenti si tengono reciprocamente informate sulle rispettive legislazioni nazionali in materia di adozione, mantengono costanti contatti per assicurare una piena attuazione del presente Accordo e per eliminare gli eventuali ostacoli che potrebbero impedirne l'applicazione e comunicano prontamente e reciprocamente le eventuali variazioni riguardanti le stesse Autorità.

Le parti contraenti collaborano tra loro e promuovono ogni attività per assicurare la tutela dei minori e realizzare gli obiettivi del presente Accordo, in tutte le fasi della procedura di adozione.

Le parti contraenti devono prendere ogni misura atta ad impedire il lucro e il guadagno improprio sulle adozioni e per dissuadere tutte le pratiche contrarie ai principi e agli obiettivi di questo accordo.

## **Articolo 4**

### *Enti autorizzati e accreditati*

Gli Enti autorizzati a espletare le pratiche adottive oggetto del presente Accordo sono gli enti autorizzati per la Repubblica Italiana dalla "Commissione per le Adozioni internazionali", ai sensi della legge 184/1983, come modificata dalla legge 476/1998 e del DPR 108/2007 e accreditati dall'Autorità competente della Repubblica Popolare Cinese.

Essi operano sotto la vigilanza delle Autorità centrali competenti di entrambi gli Stati contraenti e devono rispettare i principi contenuti nelle disposizioni della Convenzione dell'Aja e nel presente accordo.

Le parti contraenti comunicano prontamente e reciprocamente informazioni riguardo alle attività svolte degli enti autorizzati e accreditati.

Gli enti autorizzati e accreditati devono assicurare la trasparenza e tracciabilità delle operazioni.

Le parti contraenti si informano prontamente e reciprocamente sulle eventuali violazioni di cui si rendano responsabili gli enti autorizzati e accreditati, nonché dei controlli e delle verifiche attivati e dell'esito delle stesse.

L'Autorità Centrale italiana e le autorità competenti cinesi si riservano di rivalutare entro sei mesi le autorizzazioni e gli accreditamenti degli enti italiani che intendono occuparsi o si stanno occupando di adozione in Cina.

## **Articolo 5**

### *Condizioni principali per l'adozione*

Le adozioni di cui al presente Accordo possono aver luogo quando:

- a) L'Autorità competente della Repubblica Italiana ha garantito che, nel pieno rispetto delle leggi vigenti, gli aspiranti genitori adottivi sono stati dichiarati idonei all'adozione di un minore straniero e hanno presentato il dossier completo previsto per il tipo di adozione richiesta.
- b) L'Autorità competente della Repubblica Popolare Cinese ha verificato che in conformità alla legislazione vigente, l'adozione internazionale risponde all'interesse superiore di quel determinato minore.

Le parti contraenti devono assicurarsi, qualora sia richiesto un consenso da persone, istituzioni o autorità per l'adozione internazionale, che tale consenso sia dato consapevolmente e liberamente nelle modalità previste dalle leggi vigenti. Il consenso non deve in nessun caso essere ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere.

Le parti contraenti autorizzano l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato, valutando e certificando la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione de l'Aja.

## **Articolo 6**

### *Intervento dell'Autorità centrale nelle procedure di adozione*

L'Autorità Centrale Italiana - Commissione per le adozioni internazionali, tenuto conto delle disposizioni del DPR 108/2007, può proseguire direttamente le procedure di adozione a propria cura intervenendo, in qualsiasi fase del percorso adottivo, in caso di revoca, sospensione o perdita dell'autorizzazione o dell'accreditamento dell'ente autorizzato ad operare nella Repubblica Popolare Cinese o nella Repubblica italiana, nonché in casi particolari.

L'adozione avvenuta ai sensi del presente Accordo viene riconosciuta dai rispettivi paesi valida ai sensi e agli effetti di legge. L'Autorità centrale autorizza l'ingresso del minore adottato sul territorio dello Stato di accoglienza sulla base dell'avvenuta registrazione dell'atto di adozione nello Stato di origine.

Il minore adottato acquisisce la cittadinanza sulla base della normativa in vigore del paese di accoglienza.

## **Articolo 7**

### *Fase post-adozione*

Dopo l'ingresso del minore adottato, le Autorità italiane competenti effettuano il controllo sulle condizioni di vita e di educazione del minore e sull'integrazione nella nuova famiglia e presentano relazioni periodiche che verranno inoltrate allo Stato di

origine. Le relazioni post-adoptive saranno effettuate secondo la tempistica di seguito indicata:

- la prima dopo sei mesi;
- la seconda dopo dodici mesi;
- dalla terza alla sesta, ed ultima, a cadenza annuale.

### **Articolo 8**

#### *Attività di formazione e cooperazione*

La Commissione per le adozioni internazionali, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, presterà supporto alle istituzioni di cura e assistenza dei minori della Repubblica Popolare Cinese per le seguenti attività:

1. formazione rivolta agli attori (magistrati, avvocati, pubblici funzionari, medici, operatori sanitari, operatori sociali) che intervengono nelle procedure di adozione internazionali;
2. cooperazione nel settore del welfare dei minori, tramite il supporto a progetti riguardanti l'assistenza medica, la riabilitazione e i bisogni educativi dei minori;
3. comunicazione rafforzata e scambi di visite, con la previsione di seminari tra esperti a cadenza regolare, al fine di assicurare formazione sul collocamento dei minori disabili e orfani, sul trattamento medico dei minori, sull'assistenza sociale, e sui bisogni speciali educativi per disabili e orfani e sulla protezione dei minori;
4. implementazione e sviluppo di progetti e programmi di successo presso istituti che si occupano di assistenza e cura dei minori.

### **Articolo 9**

#### *Collaborazione tra le parti contraenti*

Le parti contraenti concordano di effettuare un monitoraggio sull'applicazione del presente accordo. A tal fine viene istituita un gruppo di lavoro misto di controllo e attuazione.

Il gruppo di lavoro misto si compone di rappresentanti delle parti contraenti e si riunisce, tendenzialmente, con cadenza annuale, al fine di confrontarsi sull'applicazione del presente Accordo.

Tali riunioni si svolgeranno alternativamente in Italia e in Cina. La data della riunione annuale è stabilita di comune accordo tre mesi prima dell'incontro.

Le parti contraenti si impegnano a promuovere la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori, nonché a promuovere iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione.

### **Articolo 10**

#### *Risoluzione delle controversie*

Le parti contraenti, ove verificano il mancato rispetto di una disposizione contenuta nel presente Accordo, o il rischio manifesto che una disposizione non sia rispettata, si informano immediatamente e reciprocamente.

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo verrà risolta tramite negoziati tra le parti contraenti.

**Articolo 11**  
*Disposizioni finali*

Il presente Accordo entrerà in vigore all'esito dell'espletamento delle procedure di approvazione, laddove necessarie. Esso ha una durata di tre anni e si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni qualora nessuna delle Parti contraenti riceva dall'altra, entro sei mesi dalla scadenza di ogni periodo triennale, notifica scritta di cessazione di validità.

In caso di cessazione di validità del presente accordo le procedure di adozione in corso saranno condotte a termine sino alla loro definizione, anche oltre alla scadenza del periodo indicato al precedente paragrafo, nel superiore interesse del minore.

Ove necessario, il presente Accordo può essere modificato consensualmente tra le due parti contraenti.

In virtù di quanto sopra stabilito, i sottoscritti rappresentanti firmano il presente Accordo.

Fatto a Roma (Italia), il 9 luglio 2015 in due copie, in lingua italiana e in lingua cinese, i due testi facenti ugualmente fede.

Il Presidente della Commissione  
per le Adozioni Internazionali  
Firmato  
Silvia Della Monica

Il Direttore generale del China Centre  
for Children's Welfare and adoption  
Firmato  
Li Bo